

Ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui parchi, OPar)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23k e 26 della legge federale del 1° luglio 1966¹ sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),

ordina:

Capitolo 1 Oggetto e principio

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina la procedura e le condizioni relative alla promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale.

² Nell'ambito di tale promozione si tiene conto in modo equilibrato delle diverse regioni biogeografiche.

Capitolo 2: Aiuti finanziari globali, marchio Parco e marchio Prodotto

Sezione 1: Aiuti finanziari globali

Art. 2 Condizioni

¹ Gli aiuti finanziari globali sono concessi:

- a. per l'istituzione di un parco d'importanza nazionale, qualora sia designato un ente responsabile del parco (art. 25) e sia dimostrata la fattibilità dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità del parco conformemente ai requisiti stabiliti per lo stesso;
- b. per la gestione e l'assicurazione della qualità di un parco d'importanza nazionale, qualora siano soddisfatti i requisiti stabiliti per detto parco.

² Gli aiuti finanziari sono concessi esclusivamente se il Cantone, i Comuni il cui territorio è incluso nel parco o terzi partecipano in modo adeguato al finanziamento dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità del parco stesso.

¹ RS 451

³ Gli aiuti finanziari per l'istituzione sono concessi una tantum.

Art. 3 Domanda

¹ La domanda del Cantone relativa alla concessione di aiuti finanziari globali contiene in particolare:

- a. una panoramica di tutte le iniziative intraprese sul territorio cantonale ai fini dell'istituzione e della gestione di parchi d'importanza nazionale;
- b. per l'istituzione di un parco, il progetto relativo all'istituzione e alla gestione del parco nonché lo statuto dell'ente responsabile del parco;
- c. per la gestione di un parco, la Carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità del parco (art. 26), lo statuto dell'ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco (art. 27).

² In caso di progetti di parchi che interessano più Cantoni, le domande devono essere concordate dai Cantoni coinvolti.

Art. 4 Calcolo dell'ammontare

L'ammontare degli aiuti finanziari globali è calcolato in base ai seguenti criteri:

- a. entità e qualità delle prestazioni fornite per soddisfare i requisiti stabiliti per il parco;
- b. qualità della fornitura di tali prestazioni.

Art. 5 Accordo programmatico

¹ L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) conclude un accordo programmatico con l'autorità cantonale.

² L'accordo programmatico viene concluso per una durata massima di quattro anni.

Art. 6 Rendicontazione

Il Cantone redige ogni anno un rapporto all'attenzione dell'UFAM sull'impiego degli aiuti finanziari globali.

Sezione 2: Marchio Parco

Art. 7 Condizione

Il marchio Parco è conferito se sono soddisfatti i requisiti stabiliti per il parco.

Art. 8 Domanda

¹ La domanda per il conferimento del marchio Parco comprende la Carta relativa alla gestione e all'assicurazione della qualità, lo statuto dell'ente responsabile del parco e la prova della garanzia territoriale del parco.

² La domanda per il rinnovo del marchio Parco comprende inoltre un rapporto concernente lo stato d'attuazione delle prestazioni fornite per soddisfare i requisiti stabiliti per il parco.

³ L'ente responsabile del parco inoltra la domanda al Cantone. In caso di progetti che interessano più Cantoni, tale ente concorda la domanda con i Cantoni coinvolti.

⁴ I Cantoni esaminano la documentazione relativa alla domanda nonché le condizioni necessarie per il conferimento e trasmettono la domanda, unitamente alle loro richieste, all'UFAM.

Art. 9 Conferimento

¹ L'UFAM conferisce il marchio Parco all'ente responsabile del parco.

² Il marchio Parco viene conferito per una durata di dieci anni.

Art. 10 Impiego

¹ L'ente responsabile del parco può impiegare il marchio Parco esclusivamente per far conoscere il parco stesso.

² Non è consentito l'impiego del marchio Parco per pubblicizzare singoli beni o servizi.

³ In caso di mancato adempimento delle condizioni per il conferimento o dei requisiti per l'impiego del marchio, l'UFAM fissa un termine per colmare le lacune riscontrate. Qualora tali lacune non siano colmate entro il termine fissato, l'UFAM revoca il marchio Parco.

Sezione 3: Marchio Prodotto

Art. 11 Condizioni

Il marchio Prodotto per beni e servizi provenienti da un parco è conferito se:

- a. tali beni e servizi sono prodotti e forniti essenzialmente nel parco stesso impiegando risorse locali e secondo i principi dello sviluppo sostenibile;
- b. è stato elaborato un capitolato d'oneri approvato dall'ente responsabile del parco, previa consultazione dell'UFAM, comprendente indicazioni relative all'adempimento delle condizioni per il conferimento.

Art. 12 Domanda

¹ La domanda comprende la designazione del bene o del servizio e il capitolato d'oneri approvato.

² Le persone e le aziende che desiderano contrassegnare con il marchio Prodotto i propri beni e servizi possono inoltrare all'ente responsabile del parco una domanda per il conferimento di detto marchio.

Art. 13 Conferimento

¹ L'ente responsabile del parco conferisce il marchio Prodotto previa certificazione, da parte di un organismo di certificazione accreditato, dell'adempimento delle condizioni (art. 14 dell'ordinanza del 17 giugno 1996² sull'accreditamento e sulla designazione).

² Il marchio Prodotto è conferito per una durata di un anno. Il conferimento è rinnovato ogni anno previa attestazione dell'adempimento delle condizioni per il conferimento.

Art. 14 Impiego

¹ Il marchio Prodotto può essere impiegato esclusivamente per contrassegnare e commercializzare il bene o il servizio per il quale è stato concesso.

² L'ente responsabile del parco provvede affinché l'organismo di certificazione verifichi, per campione, se nell'ambito dell'impiego del marchio Prodotto sono state soddisfatte le condizioni per il conferimento.

³ In caso di mancato adempimento di queste condizioni, l'ente responsabile del parco fissa, su richiesta dell'organismo di certificazione, un termine per colmare le lacune riscontrate. Qualora tali lacune non siano colmate entro il termine fissato, l'ente responsabile del Parco revoca il marchio Prodotto.

Capitolo 3: Requisiti per i parchi d'importanza nazionale

Sezione 1: Elevati valori naturali e paesaggistici

Art. 15

Il territorio di un parco d'importanza nazionale è caratterizzato dai suoi elevati valori naturali e paesaggistici, segnatamente:

- a. dalla varietà delle specie animali e vegetali indigene nonché dei suoi spazi vitali;
- b. dalla particolare bellezza e dalla specificità del paesaggio;
- c. nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali: dall'unicità del paesaggio rurale e dai luoghi e monumenti d'importanza storico-culturale.

² RS 946.512

Sezione 2: Parco nazionale

Art. 16 Superfici

¹ La superficie della zona centrale di un parco nazionale è di almeno:

- a. 100 km² nelle Prealpi e nelle Alpi;
- b. 75 km² nel Giura;
- c. 50 km² nell' Altipiano.

² La zona centrale può essere composta da singole superfici parziali qualora ciò consenta alla natura di svilupparsi liberamente.

³ Almeno un quarto della superficie della zona centrale si trova sotto il limite del bosco.

⁴ La zona periferica circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale. Presenta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale.

Art. 17 Zona centrale

¹ Per consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è consentito:

- a. uscire dai sentieri e dagli itinerari indicati e introdurre animali;
- b. accedere con veicoli di qualsiasi tipo;
- c. decollare e atterrare con aeromobili di tutti i tipi, inclusi gli alianti da pendio quali deltaplani e parapendii;
- d. realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configurazione del terreno;
- e. utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali, ad eccezione dei pascoli tradizionali su piccole superfici;
- f. praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;
- g. raccogliere pietre, minerali, piante e funghi e catturare animali.

² Sono consentite deroghe di lieve entità alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora vi siano motivi importanti che prevalgono sull'interesse al libero sviluppo della natura.

³ Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere rimossi quando se ne presenti l'occasione, qualora non vi siano motivi importanti che prevalgono sull'interesse al libero sviluppo della natura.

⁴ La zona centrale è inserita nella carta aeronautica secondo l'articolo 61 lettera a dell'ordinanza del 23 novembre 1994³ sull'infrastruttura aeronautica con un richiamo al rispetto indispensabile di tale disposizione in caso di sorvolo.

³ RS 748.131.1

Art. 18 Zona periferica

¹ Al fine di conservare la gestione naturalistica del paesaggio rurale, nella zona periferica è necessario:

- a. conservare le caratteristiche del paesaggio e i relativi insediamenti tipici;
- b. organizzare le attività turistiche e ricreative all'insegna dell'ecologia;
- c. conservare e promuovere la diversità biologica sulle superfici agricole, nel bosco e nelle acque;
- d. realizzare le costruzioni e gli impianti nuovi in modo tale da conservare e rafforzare il carattere del paesaggio rurale;
- e. riparare i danni esistenti, causati al paesaggio rurale da costruzioni e impianti, quando se ne presenti l'occasione.

Sezione 3: Parco naturale regionale

Art. 19 Superfici

¹ La superficie di un parco naturale regionale è di almeno 100 km².

² In linea di principio, comprende interi territori comunali.

Art. 20 Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio

Per conservare e valorizzare la qualità della natura e del paesaggio, nel parco naturale regionale è necessario:

- a. conservare e migliorare nella misura del possibile la diversità delle specie animali e vegetali indigene, i tipi di spazi vitali, le caratteristiche del paesaggio come pure l'aspetto degli abitati;
- b. valorizzare e collegare tra loro gli spazi vitali degni di protezione di specie animali e vegetali indigene;
- c. realizzare costruzioni e impianti nuovi in modo tale da conservare e rafforzare le caratteristiche del paesaggio e l'aspetto degli abitati;
- d. riparare i danni esistenti, causati al paesaggio e all'aspetto degli abitati da costruzioni e impianti, quando se ne presenti l'occasione.

Art. 21 Rafforzamento delle attività economiche sostenibili

Al fine di promuovere le attività economiche sostenibili, nel parco naturale regionale è necessario in particolare:

- a. utilizzare le risorse naturali locali in modo rispettoso dell'ambiente;
- b. rafforzare la lavorazione a livello regionale dei prodotti provenienti dal parco e la loro commercializzazione;

- c. promuovere i servizi orientati a un turismo naturalistico e all'educazione ambientale;
- d. sostenere l'impiego di tecnologie ecocompatibili.

Sezione 4: Parco naturale periurbano

Art. 22 Superfici e ubicazione

¹ La superficie della zona centrale di un parco naturale periurbano è di almeno 4 km².

² La zona centrale può essere composta da singole superfici parziali qualora ciò consenta alla natura di svilupparsi liberamente.

³ La zona di transizione circonda, per quanto possibile, tutta la zona centrale. Presenta una superficie proporzionalmente adeguata a quella della zona centrale.

⁴ Un parco naturale periurbano è situato in un raggio di al massimo 20 chilometri dal centro di un agglomerato urbano e a un'altitudine simile dal punto di vista topografico.

⁵ È facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici.

Art. 23 Zona centrale

¹ Al fine di consentire alla natura di svilupparsi liberamente, nella zona centrale non è ammesso:

- a. uscire dai sentieri indicati e introdurre animali, ad eccezione dei cani tenuti al guinzaglio;
- b. accedere con veicoli di qualsiasi tipo;
- c. realizzare costruzioni e impianti e procedere a modifiche della configurazione del terreno;
- d. utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali;
- e. praticare la pesca e la caccia, ad eccezione della regolazione di popolazioni di specie cacciabili per prevenire gravi danni da selvaggina;
- f. raccogliere pietre, minerali, piante e funghi e catturare animali.

² Sono consentite deroghe di lieve entità alle prescrizioni di cui al capoverso 1 qualora vi siano motivi importanti che prevalgono sull'interesse al libero sviluppo della natura.

³ Le costruzioni e gli impianti esistenti devono essere rimossi quando se ne presenti l'occasione, qualora non vi siano motivi importanti che prevalgono sull'interesse al libero sviluppo della natura.

Art. 24 Zona di transizione

Al fine di rendere possibili le esperienze nella natura e di garantire la funzione di cuscinetto, nella zona di transizione:

- a. occorre adottare misure adeguate per l'educazione ambientale dei visitatori;
- b. non è consentito né utilizzare il terreno a scopi agricoli e forestali né realizzare costruzioni e impianti nuovi che pregiudichino lo sviluppo di spazi vitali incontaminati delle specie animali e vegetali indigene;
- c. occorre limitare l'accesso libero e la raccolta di pietre, minerali, piante e funghi nonché la cattura di animali, qualora ciò sia necessario per proteggere le specie animali e vegetali indigene.

Sezione 5: Garanzia a lungo termine

Art. 25 Ente responsabile del parco

¹ L'ente responsabile del parco deve disporre di una forma, di una struttura e di risorse finanziarie che garantiscano l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità.

² I Comuni il cui territorio è incluso nel parco devono essere rappresentati in modo determinante nell'ente responsabile del parco.

³ Nell'ambito dell'istituzione e della gestione del parco, l'ente responsabile deve:

- a. garantire la partecipazione della popolazione;
- b. rendere possibile la partecipazione delle imprese e delle organizzazioni della regione interessate.

Art. 26 Carta

¹ L'ente responsabile del parco e i Comuni coinvolti devono stipulare e attuare, d'intesa con il Cantone, una Carta relativa alla gestione e l'assicurazione della qualità del parco.

² La Carta disciplina:

- a. la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali del parco;
- b. le misure di valorizzazione e di sviluppo sul territorio del parco;
- c. l'orientamento delle attività d'incidenza territoriale intraprese dai Comuni in base ai requisiti stabiliti per il parco;
- d. la pianificazione degli investimenti mediante lo stanziamento delle risorse umane e finanziarie nonché delle infrastrutture necessarie per la gestione e l'assicurazione della qualità del parco.

³ La Carta deve essere stipulata per una durata di almeno dieci anni.

Art. 27 Garanzia territoriale e armonizzazione delle attività d'incidenza territoriale

Le autorità incaricate di compiti pianificatori secondo la legge del 22 giugno 1979⁴ sulla pianificazione del territorio devono:

- a. includere i parchi nel piano direttore cantonale secondo la legge sulla pianificazione del territorio⁵;
- b. adattare i piani di utilizzazione secondo la legge sulla pianificazione del territorio⁶ se ciò è necessario ai fini della garanzia dei requisiti stabiliti per il parco;
- c. far conoscere con misure adeguate le prescrizioni volte alla protezione delle zone centrali dei parchi nazionali e dei parchi naturali periurbani.

Capitolo 4: Ricerca e collaborazione tra parchi

Art. 28

¹ L'UFAM assicura, insieme agli enti responsabili dei parchi, ai Cantoni coinvolti e alle istituzioni di promozione della ricerca, il coordinamento delle attività di ricerca sui parchi, qualora tali attività riguardino diversi parchi. Può inoltre emanare raccomandazioni relative alle attività di ricerca nei singoli parchi.

² Promuove la collaborazione tra i parchi e con i parchi situati nei Paesi limitrofi.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 29 Esecuzione

¹ L'UFAM è il servizio della Confederazione competente in materia di parchi d'importanza nazionale.

² L'UFAM esegue la presente ordinanza.

³ Nell'adempimento dei propri compiti, collabora strettamente in particolare con i servizi federali responsabili dell'agricoltura, dello sviluppo territoriale, della politica regionale e della protezione del paesaggio nonché con i Cantoni.

⁴ Nell'ambito del diritto dei marchi, assicura la protezione dei marchi Parco e Prodotto ai sensi della legge del 28 agosto 1992⁷ sulla protezione dei marchi nonché il controllo del loro impiego.

⁵ Emanava direttive per il conferimento e l'impiego dei marchi Parco e Prodotto nonché per la concessione di aiuti finanziari globali.

⁴ RS 700

⁵ RS 700

⁶ RS 700

⁷ RS 232.11

Art. 30 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il